

STATUTO DELLA "....."

TITOLO I

**DENOMINAZIONE - COMUNE DELLA SEDE
ATTIVITA' DELL'OGGETTO SOCIALE - DURATA**

Art. 1

Denominazione

E' costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata con la denominazione: ".....".

Art. 2

Comune della sede

La sede della società è posta nel Comune).

La Società potrà istituire ovvero sopprimere altrove, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze.

Art. 3

Attività dell'oggetto sociale

La società, escluso ogni scopo di lucro, ha per oggetto le seguenti attività, rivolte a soggetti tesserati o da tesserare alla Federazione Italiana Vela - FIV o ad altre Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI, ed alle persone fisiche che intendono partecipare, ovvero sono altrimenti interessate all'attività organizzata e coordinata dalla società:

- la pratica e la promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo;
- l'esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche, ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione dello sport della vela, compresa l'attività didattica, mediante ogni intervento e iniziativa utile allo scopo;
- l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici finalizzati all'avvio, all'aggiornamento e al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale e agonistica;
- l'organizzazione e la gestione di impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, e similari e dei servizi connessi, bar, ristoranti, strutture ricettive e similari proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
- l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative.

La società potrà accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emanando dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli enti locali. E per l'effetto costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

La società si obbliga inoltre a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo statuto e al Regolamento delle Federazioni Sportive

Nazionali alle quali sarà affiliata, di cui la società riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti la società potrà:

- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.

La Società può inoltre compiere qualsiasi operazione che sia necessaria, inerente o connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

- contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, con Banche, con Società e privati, all'uopo concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali;
- compiere operazioni immobiliari, comprese l'alienazione e l'acquisto di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- compiere qualsiasi operazione commerciale e finanziaria con espressa esclusione dell'attività di intermediazione finanziaria, di esercizio del credito e di raccolta del risparmio e delle altre attività non consentite dalla legge;
- assumere interessenze e partecipazioni in altre Società o imprese aventi oggetto affine, analogo o connesso al proprio;
- potrà altresì godere di tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie e contributive previste sia dalle leggi nazionali che europee.

Art. 4

Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

Art.5

DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci per quel che concerne i rapporti con la società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso il domicilio risultante dal registro imprese.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - ALTRI APPORTI DEI SOCI

Art. 6

Capitale

Il capitale è fissato in Euro(XXXXXXX virgola XXXXXXXXX) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge e potrà essere aumentato anche mediante conferimenti diversi dal danaro, osservando le disposizioni di legge.

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, proporzionalmente o non proporzionalmente alle partecipazioni possedute e che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale sociale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare, e nel rispetto delle norme di legge.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467 del codice civile.

Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere assegnate ai soli soci non persone fisiche in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale, nel rispetto dell'art. 2464 c.c.

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente, nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter codice civile; in questa ipotesi, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi della legge.

I soci possono, inoltre, decidere che le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori soci non persone fisiche in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati, nel rispetto delle norme di legge.

Art. 7

I Soci

La partecipazione alla società è riservata a soggetti da tesserare o già regolarmente tesserati alla Federazione Italiana Vela - FIV o ad altre Federazioni Sportive Nazionali, e alle persone fisiche che intendono partecipare, ovvero sono altrimenti interessati, all'attività organizzata e coordinata dalla società nel settore dello sport della Vela, nonché alle persone giuridiche, Enti ed Associazioni pubbliche e private di promozione dello sport della Vela e del Canottaggio, che, con propri contributi, sostengano, stimolino ed incentivino le attività per il perseguimento degli scopi della società.

Art. 8

Ammissione

Chi intende essere ammesso alla Società deve farne domanda scritta diretta all'Organo Amministrativo. La domanda dovrà contenere:

a) l'indicazione delle generalità complete del richiedente e, in caso di

soci non persone fisiche, l'indicazione della ragione sociale, o della denominazione e della sede della Società o dell'Ente, unitamente ad un certificato di vigenza rilasciato dalla competente Camera di Commercio ove iscritti;

b) la sottoscrizione del richiedente e, in caso di persona giuridica, del suo legale rappresentante;

c) la dichiarazione di accettare lo statuto della società e il regolamento o i regolamenti vigenti all'epoca dell'ingresso in società;

d) per i soci persone fisiche, la richiesta di tesseramento alla Federazione Italiana Vela - FIV;

e) ogni elemento atto a comprovare i requisiti soggettivi ed oggettivi dell'aspirante che ne giustifichino la partecipazione alla società;

Sulla domanda delibera, a giudizio insindacabile, l'Organo Amministrativo, che ne valuterà la rispondenza ai requisiti richiesti dallo Statuto e dai regolamenti interni.

La decisione sarà comunicata all'interessato e, in caso di ammissione, accompagnata dalla richiesta di versamento di una quota pari alla futura quota di partecipazione, e della quota di ammissione "una tantum" ove prevista.

Il richiedente acquista la qualifica di aspirante socio, partecipa alla vita della società ma non ha diritto di voto fino a quando l'assemblea dei soci, attraverso l'aumento del capitale sociale, non legittimi la qualità di socio. Tale aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione, dovrà essere effettuato entro due anni dal suddetto versamento; decorso tale termine senza che si sia proceduto all'aumento del capitale sociale la società dovrà restituire al richiedente la quota versata in conto sottoscrizione, unitamente alla quota di ammissione "una tantum" ove prevista, senza maggiorazione di interessi.

Art. 9

Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

- al versamento della quota di partecipazione al capitale nella misura sottoscritta;
- al versamento della quota di ammissione "una tantum" ove prevista;
- al rimborso delle spese sostenute dalla Società per loro ordine e conto e per le esecuzioni di particolari prestazioni da loro richieste;
- a versare una quota annuale stabilita preventivamente dall'Organo Amministrativo, per il servizio o i servizi richiesti e ottenuti;
- ad osservare le norme statutarie e le delibere legalmente prese dagli organi sociali;
- ad ottemperare alle norme stabilite dai regolamenti interni;
- a trasmettere all'Organo Amministrativo tutti i dati e notizie da questo richieste.

Art. 10

Diritti dei soci

I soci hanno il diritto di partecipare, nelle forme previste dallo statuto e dai regolamenti, alle attività promosse dalla Società in vista del conseguimento degli scopi sociali e allo svolgimento delle attività

sportive. I soci possono usufruire dei servizi e delle prestazioni della Società nelle loro articolazioni ed emanazioni. I soci hanno diritto ad essere eletti alle cariche sociali.

Art. 11

Aumento e riduzione del capitale

Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 2482-ter c.c., con la decisione di aumento del capitale sociale può essere escluso il diritto dei soci di sottoscrivere le quote di nuova emissione, che possono, quindi, essere offerte a terzi, aventi i requisiti di cui all' art. 7 o a coloro che rivestono già la qualifica di aspiranti di cui all' art. 8. In tal caso spetta ai soci, che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

La decisione di aumento del capitale sociale può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento di capitale, non sottoscritta da uno o più soci, sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi nei limiti di cui al comma precedente.

La decisione sull'aumento o sulla riduzione del capitale, nei casi e con le modalità di legge, è di competenza esclusiva dei soci e deve essere adottata con il metodo assembleare.

Art. 12

Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito oltre che dal capitale sociale anche da:

- contributi o proventi da corrispondersi da parte di soci o di terzi in occasione della fruizione dei servizi offerti dalla società preventivamente determinati da parte dell'Organo Amministrativo;
- contributi da parte di Enti pubblici e privati, regionali, nazionali, comunitari ed esteri, particolarmente sensibili alle finalità della Società;
- avanzi di gestione ed utili prodotti dalla società che giammai potranno essere distribuiti ai soci, e che andranno, pertanto, a costituire il patrimonio sociale.

TITOLO III

CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 13

Disciplina delle partecipazioni

e loro trasferimento per atto tra vivi

Le quote di proprietà dei soci non sono trasferibili per atto tra vivi.
e' possibile la trasferibilità

Nel caso di trasferimento mortis causa della partecipazione sociale, gli eredi del socio defunto potranno nominare, quale loro unico rappresentante nella società, quello tra essi che abbia i requisiti di cui all'articolo 7; qualora, poi, nessuno degli eredi abbia i predetti requisiti, la quota del de cuius sarà liquidata agli eredi secondo quanto previsto dall'art.15.

Art. 14

Recesso del socio

Il diritto di recesso compete ai soci nelle ipotesi previste:

- a) dall'art. 2473, primo e secondo comma, c.c.;
- b) dall'art. 2469, secondo comma, c.c.;
- c) dall'art. 2481-bis, primo comma, c.c.;
- d) dall'art. 34, sesto comma, del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5;

nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Società con raccomandata almeno quattro mesi prima della chiusura dell'esercizio. Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell'esercizio e se non è stato comunicato entro il predetto termine, dalla chiusura di quello successivo.

Art. 15

Determinazione del valore e rimborso della partecipazione del recedente

I soci possono eseguire finanziamenti, nel rispetto delle obbligazioni di legge e dei regolamenti vigenti con obbligo di rimborso da parte della società, subordinatamente al rispetto delle disposizioni in materia.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, senza che ciò possa determinare, anche indirettamente, una ripartizione di utili al socio receduto.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi, ma nei limiti di cui agli artt. 7 e 8. In tal caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo corrispondentemente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c. Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota di partecipazione del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea i rimanenti soci affinché provvedano in ordine alla ricapitalizzazione della società o alla sua trasformazione o al suo scioglimento.

Art. 16

Esclusione del socio

Può essere escluso per giusta causa il socio che:

- abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione alla Società di cui all'articolo 7 del presente statuto;
- versi in stato di insolvenza, sia messo in liquidazione, sottoposto a dichiarazioni concorsuali o dichiarato fallito;
- non abbia provveduto al pagamento di quanto sottoscritto o dovuto; il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto

trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;

- non abbia provveduto a rispettare ogni altro obbligo contratto nei confronti della Società ;

- abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni statutarie, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali, oppure atti gravemente pregiudizievoli per gli interessi e le finalità della società;

- in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente la Società, fomenti dissidi o disordini tra i soci;

- non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

- sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

L'esclusione dei soci è proposta dall'Organo Amministrativo e deliberata dall'assemblea dei soci.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e l'esclusione avrà effetto decorsi sessanta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale competente per territorio.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 15, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

Il socio non ha diritto di voto nella delibera che riguarda la sua esclusione.

TITOLO IV DECISIONI DEI SOCI

Art. 17

Decisioni

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie di cui al secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile.

Art.18

Adozione delle Decisioni

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo articolo 19, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale, se nominato;
- l'indicazione dei soci consenzienti, contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti o contrari.

Anziché redigere apposito documento, le decisioni con le relative menzioni e sottoscrizioni potranno essere iscritte direttamente sul libro delle decisioni dei soci.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale, se nominato.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i dieci giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il suddetto termine equivale a voto contrario.

Le trasmissioni di cui sopra potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal registro delle imprese.

Art. 19

Deliberazione Assembleare

Nelle materie di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Articolo 20

Convocazione

L'assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci.

Le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto e della legge, obbligano tutti i soci compresi gli assenti e/o i dissenzienti.

L'assemblea deve essere convocata dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione nella sede sociale o altrove, purché nel territorio dello Stato italiano, secondo quanto sarà indicato nell'avviso

di convocazione.

Nell'avviso può essere prevista un'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea deve essere convocata con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci o altro recapito dagli stessi comunicato e che risulti espressamente dal registro delle imprese.

Nell'avviso dovranno essere indicati giorno, luogo ed ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Analoghe indicazioni devono essere evidenziate per l'eventuale seconda convocazione.

Sono valide, le assemblee anche in mancanza di convocazione, se si verificano tutti i presupposti previsti dalla legge.

In tale ipotesi, tuttavia, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 21

Termini della Convocazione

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro i termini previsti dalla legge.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, nel rispetto delle norme di legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata anche oltre il termine previsto dalla legge ma comunque non oltre centottanta giorni.

L'assemblea è inoltre convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dai soci a sensi di legge.

Art. 22

Interventi e deleghe

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea soltanto da un altro socio. I documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Art. 23

Presidenza

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o da altra persona scelta dai soci presenti. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario scelto anche fra estranei.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Art. 24

Maggioranze e votazione

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Nei casi previsti dall'art. 2479 co. 2 n. 4 e 5, sia in prima che in eventuale seconda convocazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno la metà del capitale sociale.

I soci hanno diritto di voto proporzionale alla propria partecipazione. Le assemblee qualora se ne ravvisi la necessità o anche solo l'utilità o l'opportunità, possono essere validamente tenute con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;
- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione delle persone presenti agli altri capi del video, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare, in tempo reale, alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera convocata nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante (segretario o notaio).

Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale redatto in conformità dell'art. 2375 c.c. e, per le delibere aventi ad oggetto modifiche statutarie, anche dell'art. 2480 c.c.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 25)

AMMINISTRAZIONE

La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della elezione:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina.

Gli amministratori possono essere solo soci.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico oppure il consiglio di amministrazione.

Art.26

Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione, quando esiste, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge il presidente; può altresì eleggere tra i suoi membri, ove lo ritenga opportuno, un vice presidente e uno o più amministratori delegati conferendo agli stessi tutti o parte dei propri poteri nel rispetto delle norme di legge.

Le cariche di presidente o di amministratore delegato sono cumulabili.

Il consiglio di amministrazione, quando esiste, funziona con le modalità

di seguito indicate.

Esso deve essere convocato ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società ed ogni volta che uno degli amministratori ne faccia richiesta per iscritto, presso la sede sociale od altrove, purché nel territorio dello Stato italiano, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, o posta elettronica da inviarsi a cura del presidente o del vice presidente o di un amministratore delegato, cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica, le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voto ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Sono tuttavia valide le riunioni del consiglio di amministrazione, anche non convocate, qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e assistano tutti i sindaci effettivi, ove nominati.

In deroga al metodo collegiale è consentito che i membri del consiglio di amministrazione esprimano le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti dai consiglieri risultino chiaramente l'argomento oggetto della decisione ed il consenso espresso.

Tale procedura potrà svolgersi con le modalità prescelte dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisionale. Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i consiglieri il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto.

Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta, all'ultimo consigliere interpellato l'istanza a pronunciarsi in merito, ovvero nel maggior termine indicato nell'istanza stessa.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della adunanza.

Art. 27

Durata

L'organo amministrativo dura in carica per il periodo stabilito all'atto della elezione ed è sempre rieleggibile; per la prima volta viene eletto nell'atto costitutivo.

Art. 28

Poteri

All'organo amministrativo spettano tutti i più ampi poteri di amministrazione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge ai

soci.

L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti e nominare institori.

Art. 29

Firma e rappresentanza

La firma e la rappresentanza generale della società, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano all'amministratore unico o, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, al presidente del consiglio di amministrazione, in esecuzione delle delibere assunte dal consiglio, ovvero a quelle persone, amministratori delegati, alle quali il consiglio di amministrazione vorrà delegarle, nei limiti dei suoi poteri.

Art. 30

Rimborso spese

Ai componenti l'organo amministrativo spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Art. 31

Ineleggibilità

Non possono essere eletti amministratori coloro i quali ricoprono cariche sociali in altre società od associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI.

Parimenti non possono essere nominati amministratori, ovvero decadono dalla carica, coloro i quali siano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi della Federazione Sportiva Nazionale Vela - FIV, nonché coloro i quali siano stati assoggettati da parte del CONI, o di altra Federazione Sportiva Nazionale a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad un anno.

Art. 32

Rinvio

Per quanto non previsto dalla legge in tema di società a responsabilità limitata e non diversamente disposto dal presente statuto, all'organo amministrativo si applicano le norme in tema di amministrazione di cui al par. 2, sez. VI-bis capo V, titolo V, del Codice Civile.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33

Organi di controllo

La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.

Art. 34

Collegio Sindacale

Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti che sono rieleggibili, durano in carica per il periodo stabilito dalla legge con le competenze ed i poteri di cui alle disposizioni in tema di società per azioni.

La nomina del collegio sindacale è facoltativa qualora non sia disposto diversamente dalla legge.

Art. 35

Revisore

La revisione legale dei conti potrà, in alternativa al collegio sindacale, essere affidato ad un revisore legale o ad una società di revisione, nel rispetto di quanto eventualmente previsto dalla legge.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Art. 36

Esercizi

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 37

Utili

L'assemblea dei soci determina la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere, fatta salva la destinazione del 5% (cinque per cento) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente articolo 3 e non potranno in alcun caso essere ripartiti tra i soci anche in forme indirette.

Art. 38

Scioglimento

Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri, osservate le disposizioni di legge.

Il patrimonio residuo al termine delle operazioni di liquidazione dovrà essere devoluto ai fini sportivi; in particolare il patrimonio potrà essere devoluto ad altro ente sportivo dilettantistico avente finalità analoghe, ovvero secondo le direttive del CONI e della Federazione Sportiva Nazionale Vela, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 39

Clausola Compromissoria

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci, ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e che siano comunque compromettibili ai sensi di legge, dovranno essere sottoposte ad un tentativo preliminare di conciliazione.

Il tentativo di conciliazione sarà affidato ad "XXXXXX", Ente di Conciliazione ed Arbitrato, con sede in XXXXXX, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Conciliazione societaria della Camera di Conciliazione e Arbitrato "XXXXXXXXXX", iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione presso il Ministero della Giustizia.

"XXXXXXXX" avvierà un tentativo di conciliazione nominando un organo neutrale ed imparziale in conformità al citato regolamento.

Il procedimento di conciliazione si esaurisce di norma decorsi sessanta giorni dal suo inizio. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento contenzioso.

Qualora si raggiunga la conciliazione le parti si obbligano reciprocamente a sottoscrivere - o a riprodurre l'accordo conciliativo - nella forma idonea ad attribuirgli caratteristica di titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 474 c.p.c.

Qualora la controversia non sia stata risolta attraverso il procedimento di conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio della procedura, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, le parti saranno libere di fare ricorso alla giustizia ordinaria.

La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale

Art. 40

Rinvio alle Norme di Legge

Il presente statuto regola la vita sociale e per quanto in esso non previsto valgono le norme del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata, nonché i regolamenti della Federazione Sportiva Vela FIV; il termine "statuto" è stato adottato ai soli fini di maggior chiarezza in alternativa al termine "atto costitutivo" previsto dalle norme del Codice Civile.

Ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 10 febbraio 1986 n.30, i Componenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società, ammonta a euro XXXXXXXXX (XXXXXXXXX virgola XXXXXX) circa.

I componenti mi incaricano espressamente di procedere all'iscrizione della nomina degli organi sociali ed ad ogni adempimento connesso, tanto cartaceo quanto informatico, presso il Competente Ufficio del Registro delle Imprese.

Le spese del presente atto sono a carico della società.

I Componenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato.

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto del quale ho dato lettura ai componenti che, da me interpellati, l'hanno in tutto confermato e sottoscritto alle ore XXXXXX.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e parzialmente a mano da me Notaio occupa trentasette facciate e parte della trentunesima di dieci fogli uso bollo.

FIRMATO